

REGOLAMENTO (CEE) N. 1657/91 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1991

relativo alla realizzazione di azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità ed a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3660/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che le azioni pubblicitarie e promozionali a favore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono cominciate nella Comunità nel 1978 e da allora sono proseguite essendosi rivelate efficaci ai fini dell'ampliamento dei mercati lattiero-caseari degli Stati membri; che è pertanto opportuno continuare a realizzare tali azioni invitando nuovamente le organizzazioni debitamente qualificate a proporre programmi d'azione particolareggiati, che saranno da esse eseguiti;

considerando che le organizzazioni cui saranno affidate tali azioni devono soddisfare talune condizioni; che si deve provvedere in particolare alla promozione dei prodotti lattiero-caseari della Comunità; che, a tal fine, occorre rispettare gli orientamenti indicati dalla Commissione nella comunicazione 86/C 272/03, relativa alla partecipazione dello Stato ad azioni di promozione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca⁽³⁾; che, più particolarmente, occorre che le attività di questi operatori nel loro insieme non siano incompatibili con l'obiettivo di promuovere lo smaltimento dei prodotti lattiero-caseari destinati al consumo diretto; che, di conseguenza, è indispensabile evitare di affidare l'esecuzione di tali azioni ad operatori le cui attività riguardino anche la produzione, la distribuzione o la promozione delle vendite di prodotti d'imitazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

considerando che, tenendo conto dell'esperienza acquisita in materia è necessario apportare talune modifiche alle disposizioni dei regolamenti precedenti, con particolare riguardo all'esecuzione del programma d'informazione su scala comunitaria;

considerando che, per garantire il rispetto del termine per la presentazione della relazione da parte del contraente, è

necessario prevedere una trattenuta sui fondi comunitari assegnati, nel caso in cui detto termine venga superato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Alle condizioni previste dal presente regolamento sono finanziate, in tutto o in parte, talune azioni pubblicitarie e promozionali a favore del consumo umano di latte e di prodotti lattiero-caseari nella Comunità.
2. Possono essere azioni ai sensi del paragrafo 1:
 - a) seminari, corsi o congressi intesi a promuovere l'informazione, la formazione e/o la riqualificazione delle persone impegnate professionalmente nella vendita di latte e di prodotti lattiero-caseari oppure nella divulgazione di nozioni sul consumo di tali prodotti;
 - b) la realizzazione di un programma d'informazione su scala comunitaria; per quest'ultima misura la Commissione può indire una procedura di gara;
 - c) qualsiasi altra azione pubblicitaria e promozionale selezionata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 5.
3. Tali azioni sono eseguite entro un anno dalla sottoscrizione del contratto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) o all'articolo 6, paragrafo 1. In casi eccezionali, tuttavia, può essere convenuto un periodo più lungo per garantire la massima efficacia della misura di cui trattasi.
4. Il termine per l'esecuzione di cui al paragrafo 3 non esclude che successivamente possa essere concordata una proroga, qualora l'interessato inoltri, prima della scadenza del suddetto termine, un'apposita richiesta all'organismo competente e provi la propria impossibilità di rispettare il termine inizialmente stabilito a causa di circostanze straordinarie a lui non imputabili. La proroga non può superare sei mesi.
5. Possono essere ammesse al contributo comunitario le azioni di cui al paragrafo 2, lettera c), realizzate a decorrere dal 1° febbraio 1991.

Articolo 2

1. Le azioni pubblicitarie e promozionali di cui all'articolo 1:

⁽¹⁾ GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 44.

⁽³⁾ GU n. C 272 del 28. 10. 1986, pag. 3.